

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 2 maggio 1998

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 6964930 - ABBONAMENTI TEL. 6964926 - INSERZIONI TEL. 6964936 - FAX 6964927

COMUNICATO

Si informa che la *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: WWW.AREA.PA.CNR.IT/COMGOVPA/REGIONE.

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 252.

Vigilanza venatoria volontaria.

Alle Associazioni venatorie
Alle Associazioni ambientaliste
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori dell'agricoltura italiana
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
Alle Associazioni degli allevatori di selvaggina
All'Associazione regionale allevatori
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Alla Direzione foreste

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 che detta «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo e forestale», introduce importanti novità in materia di vigilanza venatoria volontaria.

Infatti, gli artt. 44, 43, 8, comma 2°, lett. h) e comma 3°, delineano un organico sistema di regolamentazione dell'attività venatoria volontaria.

1. E' da premettere che, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, della legge regionale n. 33/97, la vigilanza venatoria

volontaria è esercitata in Sicilia secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le integrazioni previste nei commi successivi del medesimo art. 44. Ne deriva, pertanto, che i soggetti abilitati all'esercizio della vigilanza volontaria sull'applicazione della legge regionale n. 33/97 sono da individuare in quelli previsti dal su citato art. 27, comma 1°, lett. b) della legge n. 157/92 - e cioè «le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» - e dall'art. 37, comma 3° della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 - e cioè le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'Ente nazionale per la protezione degli animali che «esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1°, lett. b)» - , nonché nei soggetti individuati dall'art. 44, comma 3°, e cioè le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale.

2. In conformità a quanto diramato dal Ministero dell'interno con circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n.

2296/94 del 29 agosto 1994», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 1995, alle guardie venatorie volontarie non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Pertanto, le guardie venatorie volontarie non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria effettuata secondo le modalità di svolgimento determinate dall'art. 8 della legge regionale, qualora accertino anche a seguito di denunce violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio provvederanno, ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a redigere il relativo verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente da cui dipendono funzionalmente ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia in cui è stata accertata la violazione, nonché alla Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia.

Poiché il potere di contestazione - secondo il su indicato parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994 - si compete agli operatori che per espressa disposizione di legge hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra cennata non avendo le guardie venatorie volontarie la qualifica di agente di polizia giudiziaria non potranno procedere alla contestazione, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dovrà procedersi da parte dell'ispettore ripartimentale delle foreste alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione unitamente al prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie venatorie volontarie, naturalmente nei termini di legge.

La legge regionale n. 33/97 individua, infatti, nel corpo forestale della Regione siciliana (art. 8, comma 2°, lett. l) l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e, nel caso in cui nel verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 si riferisca di fatto delittuoso, alla redazione del rapporto alla competente autorità giudiziaria. In dipendenza alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del corpo forestale della Regione siciliana, autorità amministrativa competente in sede provinciale è l'ispettore ripartimentale delle foreste.

La Ripartizione faunistico-venatoria, entro 48 ore dal ricevimento del verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge n. 157/92, relazionerà all'ispettore ripartimentale delle foreste circa la condizione di corretto espletamento del servizio di vigilanza volontaria durante il quale è stata accertata la violazione, nonché sulla eventuale recidività del trasgressore secondo le direttive diramate dallo scrivente con circolare n. 248 del 16 gennaio 1998.

L'ispettore ripartimentale delle foreste, ricevuta la relazione da parte della Ripartizione faunistico-venatoria, provvederà secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla notifica al trasgressore e curerà tutte le ulteriori incombenze già assegnate con la citata circolare n. 248 del 16 gennaio 1998.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno, con la dovuta sollecitudine, a trasmettere al competente

ispettore ripartimentale delle foreste tutti i verbali redatti dalle guardie volontarie a far data dal 2 settembre 1997, unitamente alla prescritta relazione, nonché i verbali dei quali, alla medesima data del 2 settembre 1997, non è stata effettuata la notifica al trasgressore.

3. Altra sostanziale novità in materia viene introdotta dalla legge regionale n. 33/97 con l'art. 8, comma 2°, lett. h) e art. 8, comma 3°, laddove viene previsto che l'attività di vigilanza venatoria volontaria «da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie ed ambientaliste» deve essere coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.

Da quanto chiaramente disposto dal citato art. 8, deriva che a partire dal 2 settembre 1997 l'attività di vigilanza esplicata dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste che non venga svolta nelle forme di servizio congiunto (2 + 1) e/o non sia stata espressamente coordinata dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria, mediante predisposizione di un programma o approvazione di programmazione predisposta dalle associazioni interessate o altra idonea forma di coordinamento, su cui si sia espresso il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, è palesemente illegittima e, conseguentemente, i verbali eventualmente redatti in carenza anche di una delle sopradette condizioni, ancorché notificati ai trasgressori, sono nulli.

Per quanto riguarda il parere di cui all'art. 8, comma 3°, si conferma il contenuto della nota assessoriale n. 8121/XI del 10 novembre 1997 che assegna al Comitato regionale faunistico-venatorio lo svolgimento dell'attività consultiva del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia nelle more dell'emanazione della norma legislativa che ne consenta la costituzione.

Si richiama l'attenzione delle associazioni venatorie ed ambientaliste questo fondamentale aspetto del servizio di vigilanza venatoria volontaria, che secondo la legge regionale n. 33/97 deve essere chiaramente improntato allo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'interesse comune della tutela ambientale nel senso più ampio del termine.

Atteso che alle Ripartizioni faunistico-venatorie viene attribuita dalla legge regionale n. 33/97 in via generale il compito di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della fauna, i detti uffici avranno cura di verificare che l'attività di vigilanza venatoria da loro coordinata, venga svolta concretamente secondo le determinazioni adottate, adoperandosi inoltre affinché la vigilanza venatoria volontaria venga esplicata a completamento della vigilanza affidata ai funzionari ed agenti di P.G. e P.S., e stimolando la fattiva e serena collaborazione tra le associazioni venatorie ed ambientaliste, anche attraverso l'organizzazione di comuni corsi di aggiornamento (art. 43, u.c.).

Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allega schema di verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed il prospetto riepilogativo dei divieti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; si allega altresì schema di lettera di notifica e del prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni, nonché elenco riepilogativo delle sanzioni previste dalle citate leggi.

Si richiama l'attenzione sulla prescrizione del comma 4° del più volte citato art. 44 della legge regionale n. 33/97

Allegato 1 A

che vieta agli agenti volontari l'attività venatoria durante l'esercizio delle funzioni e che impone per i trasgressori la revoca definitiva e permanente delle funzioni.

4. Tutti gli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria e tutte le guardie venatorie volontarie già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1997), una volta che sia trascorso il periodo di due anni dalla citata data, devono essere muniti dell'attestato di idoneità rilasciato dallo scrivente, allo scopo di ottenere o avere rinnovata la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31,

Dalla lettura del comma 1° dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 si evince che anche gli aspiranti alla qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza antincendio e/o di guardia pesca sulle acque interne e le guardie già in possesso della qualifica sopra detta, sempreché appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste come individuate dall'art. 27, comma 1°, lett. b) ed art. 37, comma 3°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che abbiano adeguato il loro statuto a tale scopo, devono ottenere l'attestato di idoneità secondo le modalità del citato art. 43 della legge regionale n. 33/97.

L'attestato si consegue a seguito di accertamento dell'idoneità alla qualifica effettuato dalla commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, appositamente integrata (art. 43, comma 5°, legge regionale n. 33/97), che può procedere al detto accertamento solo se il candidato ha frequentato un corso di preparazione e di aggiornamento autorizzato dalla Ripartizione faunistico-venatoria.

E' attribuita infatti alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio l'approvazione del programma delle lezioni teoriche e pratiche e l'autorizzazione dei corsi che le strutture regionali e provinciali degli organismi indicati nel citato comma 1° dell'art. 43 possono organizzare. Viene infatti assegnata alle strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie e delle associazioni agricole presenti in Sicilia, nonché delle associazioni ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio, la possibilità di organizzare i corsi obbligatori per ottenere l'attestato di idoneità per il conseguimento o il rinnovo della qualifica di guardia giurata.

Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, hanno diritto alla rappresentanza nel Comitato regionale faunistico-venatorio le associazioni che hanno ottenuto un riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province, e che pertanto saranno considerate e dichiarate "riconosciute ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33".

Questo Assessorato provvederà a dare ampia e tempestiva notizia degli avvenuti riconoscimenti.

Resta peraltro chiaramente inteso che la partecipazione ai corsi di preparazione e di aggiornamento per l'ottenimento dell'attestato di idoneità alla vigilanza venatoria, devono essere consentiti a chiunque ne faccia richiesta.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L'Assessore: CUFFARO

Associazione ambientalista

Servizio di vigilanza venatoria volontaria coordinata dalla R.F.V. di Prov. n. del

Associazione venatoria

Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n. a carico del sig.

nato a il e residente a via n., munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciato da di in data

L'anno il giorno del mese di alle ore noi sottoscritte guardie venatorie volontarie:

cognome e nome	assoc.	decreto del prefetto di	n.	del
.....
.....
.....

trovandoci in servizio di vigilanza volontaria nella contrada in territorio del comune di abbiamo rilevato quanto segue: che la persona in oggetto

ed era in possesso:

il predetto, identificato mediante ha dichiarato

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione dell'art. della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dell'art. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi in quadruplica copia di cui una viene trasmessa all'ispettore ripartimentale delle foreste di una alla Ripartizione faunistico-venatoria di una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione.

Firma per avvenuta consegna

I verbalizzanti

Allegato 1 B

Associazione agricola presente nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

Servizio di vigilanza venatoria volontaria

Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n. a carico del sig.

nato a il e residente a via n., munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciato da di in data

L'anno il giorno del mese di
 alle ore i sottoscritt..... guardi..... venatori..... volontari.....

cognome e nome assoc. decreto del n. del
 prefetto di

cognome e nome assoc. decreto del n. del
 prefetto di

trovandosi in servizio di vigilanza volontaria nella contrada
 in territorio del comune di
 ha rilevato quanto segue: che la persona in oggetto

ed era in possesso:

il predetto, identificato mediante
 ha dichiarato

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione
 — dell'art. della legge 11 febbraio 1992, n. 157
 — dell'art. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

ha redatto il presente verbale che viene sottoscritto in quadruplice copia di cui una viene trasmessa all'ispettore ripartimentale delle foreste di una alla Ripartizione faunistico-venatoria di una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione.

Firma
 per avvenuta consegna

I verbalizzant.....

Allegato 2

DIVIETI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

- art. 3;
- art. 5, comma 3°;
- art. 17, comma 4°;
- art. 19, comma 3°;
- art. 20, commi 1° e 3°;
- art. 21;
- art. 22;
- art. 24;
- art. 25;
- art. 26;
- art. 28, comma 7°;
- art. 33;
- art. 39;
- art. 42;
- art. 44, comma 4°;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

- art. 21;
- art. 27, comma 5°.

Allegato 3 A

NOTIFICA VERBALE N.

Al

Si notifica il verbale di cui all'art. 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di infrazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. e/o della legge 11 febbraio 1992, n. 157, art.

La S.V. in conseguenza di quanto sopra, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa secondo il prospetto dimostrativo allegato al presente atto. Il pagamento misura ridotta per

l'importo complessivo di L. deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della presente.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato la S.V. non beneficerà della riduzione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della legge dello Stato n. 689 del 24 novembre 1981 e sarà applicato l'art. 8 della medesima legge n. 689/81.

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. intestato al cassiere della Regione siciliana - Banco di Sicilia ed afferire al capitolo 2306 del bilancio regionale.

A pagamento effettuato dovrà essere esibita a questo ufficio entro il termine di dieci giorni, la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.

Si resta in attesa di adempimento.

L'ispettore ripartimentale delle foreste

Allegato 3 B

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da

nato a provincia (.....) il relativo al verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La somma da pagare in misura ridotta, è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come specificato:

1. Valutazione comparativa

a) cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse:

Estremi norma violata		Sanzione prevista		Più favorevole al trasgressore	
Legge regionale n. 33/97 art.	Legge n. 157/92 art.	Minimo £.	Massimo £.	Doppio del minimo £.	Terzo del massimo £.
Sommano L.					

b) sanzione prevista per la violazione più grave:
 minimo L. massimo L.
 1/3 del massimo L. elevata sino al triplo doppio del minimo

c) sanzione unica prevista per la violazione commessa:
 minimo L. massimo L.
 1/3 del massimo L.
 doppio del minimo

2. Per il pagamento in misura ridotta

Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto «.....» perché più favorevole al trasgressore. Pari a £. spese di procedimento
 £. Totale £.

L'ispettore ripartimentale delle foreste

Allegato 4

SANZIONI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

- art. 5, comma 3°;
- art. 32;
- art. 33, comma 6°;
- art. 39, commi 1° e 4°;
- art. 42, comma 7°;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

- art. 30;
- art. 31;
- art. 32.

(98.12.629)